



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 30

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Ciambetti

**MODIFICA DELL'ARTICOLO 66 DELLA LEGGE REGIONALE 7
NOVEMBRE 2003, N. 27 "DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI
LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE E PER LE
COSTRUZIONI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE"**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 10 febbraio 2021.

MODIFICA DELL'ARTICOLO 66 DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2003, N. 27 "DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE E PER LE COSTRUZIONI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE"

Relazione:

Con la proposta in oggetto si intende adeguare la disciplina dei procedimenti autorizzatori relativi agli interventi edilizi nelle località sismiche alle disposizioni contenute nel Testo Unico per l'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Le modifiche contenute nella presente proposta mirano ad introdurre nell'ordinamento regionale, ed in particolare nella legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 concernente "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", specifiche disposizioni afferenti gli interventi e le opere edilizie (costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni) nelle zone classificate sismiche e nei territori regionali interessati da opere di consolidamento degli abitati, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 "Nuove disposizioni in materia di interventi per il trasferimento ed il consolidamento degli abitati".

La proposta è composta da tre articoli ma è l'articolo 1 che sostanzialmente ne definisce i contenuti innovativi essendo gli articoli 2 e 3 rispettivamente dedicati alla clausola di invarianza della spesa e all'entrata in vigore.

Si tratta, per lo più, di norme procedurali relative alle modalità e al procedimento di presentazione del progetto, ma sono presenti anche disposizioni che rinviano a provvedimenti della Giunta regionale per l'individuazione delle caratteristiche delle costruzioni rientranti nelle varie tipologie di interventi e delle ulteriori ipotesi di varianti non sostanziali rispetto a quanto già disposto dal decreto ministeriale 30 aprile 2020 "Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93" nonché in relazione alla definizione delle modalità per l'effettuazione dei controlli a campione per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b) del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e all'aggiornamento della modulistica.

MODIFICA DELL'ARTICOLO 66 DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2003, N. 27 "DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE E PER LE COSTRUZIONI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE"

Art. 1 - Modifiche all'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".

1. Al comma 1 dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 le parole: "*concessione edilizia*" sono sostituite dalle seguenti: "*acquisizione del titolo abilitativo edilizio*" e le parole: "*dall'articolo 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche"*" sono sostituite dalle seguenti: "*dall'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"*".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 66 della legge regionale. 7 novembre 2003, n. 27 è inserito il seguente:

"1 bis. Il progetto di cui al comma 1 è corredato dall'asseverazione del progettista di cui all'articolo 93, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, sottoscritta anche dal collaudatore statico se previsto."

3. Il comma 2 dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è abrogato.

4. Il comma 4 dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:

"4. Il deposito del progetto di cui al comma 1 costituisce, altresì, denuncia ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001."

5. Il comma 5 dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:

"5. Il comune trasmette sollecitamente alla struttura regionale decentrata competente in materia di lavori pubblici e difesa del suolo, con l'eccezione delle zone a bassa sismicità, l'elenco complessivo dei progetti depositati ai sensi del comma 1 e dei progetti relativi ad opere rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, nonché di quelli relativi agli interventi da sottoporre a controllo a campione individuati dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 6."

6. Il comma 6 dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:

"6. In applicazione dell'articolo 20, primo comma della legge 10 dicembre 1981, n. 741, le strutture regionali decentrate competenti in materia di lavori pubblici e difesa del suolo, con possibilità di avvalersi di figure professionali qualificate nel settore esterne all'amministrazione, effettuano il controllo dei progetti, rilasciando l'autorizzazione all'inizio dei lavori di cui agli articoli 61 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, secondo le modalità di seguito espresse. Gli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera a), e quelli relativi agli abitati da consolidare di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, non possono iniziare senza preventiva autorizzazione da rilasciarsi secondo le modalità di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 94 del decreto del

Presidente dalla Repubblica n. 380/2001. Per gli interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), il controllo dei progetti avviene con metodo a campione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale e per tali interventi, ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 4, non è necessaria l'autorizzazione preventiva per l'inizio dei lavori. A seguito dell'esito positivo del controllo a campione viene rilasciata l'autorizzazione alla prosecuzione dei lavori. Nel caso di esito negativo i lavori sono sospesi sino ad avvenuta regolarizzazione della documentazione e successivo rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori. In caso di accertato mancato rispetto delle condizioni riportate nell'asseverazione di cui al comma 1 bis, la struttura regionale competente all'istruttoria segnala all'albo professionale il tecnico progettista e il collaudatore statico se previsto, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”.

7. Dopo il comma 6 ter dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono aggiunti i seguenti:

“6 quater. Le autorizzazioni previste dalle disposizioni di cui al comma 6 non si applicano agli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come definiti dalla Giunta regionale.

6 quinquies. La Giunta regionale, previo parere della Commissione sismica regionale di cui all'articolo 67, può precisare le caratteristiche delle costruzioni rientranti nelle varie tipologie di interventi e le ulteriori ipotesi di varianti non sostanziali rispetto a quanto già disposto dal decreto ministeriale 30 aprile 2020 “Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93”. La Giunta regionale definisce, altresì, le modalità per l'effettuazione dei controlli a campione per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e l'aggiornamento della modulistica.”.

8. Il comma 8 dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:

“8. La vigilanza sulle costruzioni di cui al presente Capo è disciplinata dalle norme riportate nella Parte II, Capo II, Sezione II e nella Parte II, Capo IV, Sezione III del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.”.

Art. 2 - Invarianza della spesa.

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".	3
Art. 2 - Invarianza della spesa.....	4
Art. 3 - Entrata in vigore.....	4